

# REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PERCORSI VERDI

(applicazione della legge n 48 del 1994 Regione Toscana)

COMUNE DI  
CASTELLINA  
MARITTIMA

## **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PERCORSI VERDI**

**(applicazione della legge n 48 del 1994 Regione Toscana)**

### **Art. 1**

#### **FINALITÀ**

1. Il presente regolamento, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore, nelle aree adiacenti ai "Percorsi Verdi" del Comune di Castellina Marittima.

### **Art. 2**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE. DIVIETI**

1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all' articolo 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché delle strade private, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

- a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
- c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;
- d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
- e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della R. 64/76;
- f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.

3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.

### **Art. 3**

#### **DEROGHE**

1. In deroga ai divieti di cui all' articolo 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:

- a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d'istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali, nonché alle Comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

- b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
- c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
- d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
- e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché' proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
- f) in uso di color che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all'interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall'Autorità preposta alla relativa gestione.

#### **Art. 4**

##### **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA CON MEZZI MOTORIZZATI SU PERCORSI VERDI.**

1. In applicazione dell'art. 2 comma 3, il Comune di Castellina Marittima stabilisce il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree adiacenti ai "Percorsi verdi", in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 2, comma 1 lett. a) *zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431* (così come indicato all'interno dell'Allegato 1 del presente Regolamento).

In particolare, è fatto divieto di circolare con mezzi motorizzati oltre la "Località Sassicaia", così come indicato nella piantina allegata. In prossimità delle località suddette, vengono collocati degli appositi segnali al fine di delimitare l'accesso alle aree.

#### **Art. 5**

##### **DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA CON MEZZI MOTORIZZATI SU PERCORSI VERDI.**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, sono autorizzati alla circolazione fuori strada con mezzi motorizzati all'interno dell'area dei Percorsi Verdi (così come individuata dall'Allegato 1), coloro i quali svolgono le seguenti attività:

a) **attività venatoria e di raccolta funghi:** questi soggetti vengono autorizzati a circolare non oltre la "Località Sassicaia" (Gabbriccioli), e devono essere muniti di apposito contrassegno (PASS), rilasciato dal Comune di Castellina Marittima, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Il PASS deve essere sempre esposto sull'autovettura, ed ha una durata di 6 mesi. Il PASS, di cui alla presente lettera, è rilasciato su carta di **colore giallo**;

b) coloro i quali rientrano nei soggetti elencati **alle lettere e) ed f) del primo comma dell'art. 3** del presente Regolamento: questi soggetti vengono autorizzati a circolare anche oltre la "Località Sassicaia" (Gabbriccioli) e devono essere muniti di apposito contrassegno (PASS), rilasciato dal Comune di Castellina Marittima, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Il PASS deve essere sempre esposto

sull'autovettura, ed ha una durata illimitata. Il PASS, di cui alla presente lettera, è rilasciato su carta di **colore verde**;

c) coloro i quali sono titolari di concessione per l'esercizio delle **attività venatorie da appostamento fisso**, subordinate ad autorizzazione del proprietario del fondo: questi soggetti vengono autorizzati a circolare anche oltre la "Località Sassicaia" (Gabbriccioli) e devono essere muniti di apposito contrassegno (PASS), rilasciato dal Comune di Castellina Marittima, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Il PASS deve essere sempre esposto sull'autovettura, ed ha una durata di 6 mesi. Il PASS, di cui alla presente lettera, è rilasciato su carta di **colore bianco**;

d) coloro i quali svolgono **attività venatoria di caccia al cinghiale**: questi soggetti vengono autorizzati a circolare anche oltre la "Località Sassicaia" (Gabbriccioli) e devono essere muniti di apposito contrassegno (PASS), rilasciato dal Comune di Castellina Marittima, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Il PASS viene assegnato alla squadra e può essere assegnato ad un massimo di 5 autovetture. Il PASS è valido fino al termine della stagione venatoria. Il PASS di cui alla presente lettera, è rilasciato su carta di **colore celeste**.

Gli ulteriori iscritti alla squadra dovranno acquisire il normale pass previsto dalla lett. a), del comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento, valido per accedere esclusivamente alla Loc. Sassicaia (Gabbriccioli).

## **Art. 6**

### **VIGILANZA**

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbiano facoltà a norma della legislazione vigente.

## **Art. 7**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dalla legge Regione Toscana n. 48 del 1994.

2. Inoltre, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è sottoposto all'applicazione dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo cui *"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro."*

4. Per quanto non previsto, si applica la R. 12 novembre 1993, n. 85 recante "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative".